

Testi a cura del CENTRO STUDI NAZIONALE ANACI

IN CASO DI DISTACCO DEVONO ESSERE PAGATI I CONSUMI INVOLONTARI

CASS. CIV., SEZ. II, ORD., 12/10/2022, N. 29838

L'entità del consumo involontario è determinata in base ai parametri di cui alla normativa UNI 10200 sul presupposto che esso sia "sempre presente" in caso di distacco. Tale concetto prescinde dal grado di "separatezza" materiale dell'immobile rispetto alla (residua) ubicazione dell'impianto centralizzato. Conseguentemente le spese riferite al consumo involontario devono essere pagate anche in caso di distacco dall'impianto termico centralizzato.



ANACI



La storia di ANACI inizia da qui



A.N.A.I.
1970



AIACI
associazione italiana
amministratori di
condomini e immobili
1974

Via Cola di Rienzo, 212 - 00192 Roma
Tel 06-3214963 / 3215399 • Fax 06-3217165 • C. F. 04846741009
www.anaci.it • anaci@anaci.it

